Foglio Informativo n° GR07 aggiornamento n° 008 data ultimo aggiornamento 05.01.2024

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

FIDEJUSSIONE OMNIBUS SPECIFICA PRO QUOTA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: http://www.unicredit.it, Contatti: http://www.unicredit.it/contatti], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' LA FIDEJUSSIONE

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto ("Fideiussore") garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso ("limitata"), per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto ("Debitore Principale"), qualora questi non adempia.
In particolare, la fideiussione omnibus pro quota viene rilasciata da più soggetti che insieme garantiscono alla Banca tutti i debiti ("omnibus") che il Debitore Principale avesse nei confronti della Banca stessa in qualsiasi momento in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura (apertura di credito, anticipazioni su titoli crediti o merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca stessa, nell'interesse di altre persone).
La garanzia è di natura personale, per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Ognuno dei fideiussori risponde nei limiti della propria quota e, per tale ammontare, è obbligato in solido con gli altri garanti per il pagamento del debito; in deroga all'art. 1947, 2° comma, cod. civ., (il cui testo è riportato in calce) nel caso in cui uno o più fideiussori non onorino in tutto o in parte il proprio impegno, la loro quota sarà ripartita tra gli altri obbligati in proporzione alle rispettive quote e comunque fino alla concorrenza dell'intero credito della Banca.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:
- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal Debitore Principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del Fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.
In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Debitore Principale.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DALLA GARANZIA

Il recesso dei fideiussori dalla garanzia - naturalmente limitato alla quota del recedente - non è efficace nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia e non siano trascorsi almeno dieci giorni lavorativi bancari dal ricevimento.

I fideiussori rispondono - nei limiti della quota assunta - oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace nei confronti della Banca, ai sensi del precedente comma, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso dei fideiussori, fermo quanto previsto ai commi precedenti, si rende operante solo quando sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Fideiussore può presentare un reclamo alla Banca:

- tramite lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria a **UniCredit S.p.A. Customer Satisfaction Italy**, Gestione Reclami, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna
- per posta elettronica alla casella email: Reclami@unicredit.eu
- per posta elettronica certificata (PEC) a: Reclami@PEC.Unicredit.EU
- tramite fax al numero +39 051.6407229
- online, compilando l'apposito form presente sul sito unicredit.it, sezione Reclami, ricorsi, conciliazione e inadempimenti ABF/ACF.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Fideiussore non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito http://www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Fideiussore di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Fideiussore devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (http://www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Fideiussore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

Decadenza dal beneficio del termine	In presenza di determinati eventi pregiudizievoli riguardanti il debitore, il creditore può chiedere immediatamente quanto dovuto, senza attendere la scadenza prevista.
Debitore Principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Interessi moratori	Tasso di interesse dovuto in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni.
Obbligazione	E' l'impegno in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione (in questo caso, pagamento di una somma di danaro) verso un altro soggetto.
Obbligazione in solido	L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per

	la medesima prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell'intero debito.
Regresso	E' il potere del Fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione, qualora i pagamenti effettuati dal Debitore Principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.
Surroga	E' il potere del Fideiussore di sostituirsi al creditore originario (Banca) nel rapporto con il Debitore Principale una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca, al fine di ottenere il rimborso di quanto pagato.
Termini di presentazione	Sono i termini temporali, previsti dalla Legge, per la presentazione degli assegni bancari per il pagamento.